



C.O.VE.VA.R.

consorzio obbligatorio comuni
del vercellese e della valsesia
per la gestione dei rifiuti urbani

C.O.VE.VA.R. – Via XX Settembre, 37 - 13100 VERCELLI

Tel. 0161-649326

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO
DELLE SABBIE DI SPAZZAMENTO STRADALE
(CER 200303) PROVENIENTI DAL TERRITORIO
DEL C.O.VE.VA.R.**

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO E PAGAMENTI	3
ART. 3	DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 4	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 5	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	5
ART. 6	GARANZIE DI ESECUZIONE.....	6
ART. 7	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	8
ART. 8	FIRMA DEL CONTRATTO	8
ART. 9	SOGGETTI AMMESSI.....	9
ART. 10	CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 11	DEFINIZIONI	12
ART. 12	DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	12
ART. 13	COPERTURE ASSICURATIVE.....	12
ART. 14	SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE	14
ART. 15	VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	16
ART. 16	CESSIONE DEL CREDITO	16
ART. 17	VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.....	17
ART. 18	SEDI E RECAPITI DEL RESPONSABILE TECNICO.....	17
ART. 19	TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CESSIONE E SUBAPPALTO ..	17
ART. 20	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	19
ART. 21	OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI.....	19
ART. 22	VIGILANZA E CONTROLLO	19
ART. 23	INFRAZIONI E PENALITA'	20
ART. 24	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	21
ART. 25	DIRITTO DI RECESSO	22
ART. 26	CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO	22
ART. 27	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI	22
ART. 28	CONTROVERSIE	23

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero ed, eventuale, trasporto, delle terre di spazzamento stradale (Cod. C.E.R. - Catalogo Europeo Rifiuti - 20 03 03) proveniente dai Comuni gestiti dal C.O.VE.VA.R. (83 Comuni della Provincia di Vercelli).
2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 600 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione del servizio. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.
3. A decorrere dal secondo anno dall'inizio dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del codice civile, al C.O.VE.VA.R (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani) è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che l'Impresa Appaltatrice possa vantare alcun diritto al riconoscimento di un corrispettivo, o qualsivoglia, indennizzo e /o risarcimento.
4. Salvo diverse disposizioni di legge regionali e nazionali, l'istituzione del nuovo gestore del servizio per il vercellese determina la successione al C.O.VE.VA.R anche con specifico riferimento alla posizione di committente indicata dal presente contratto, con mantenimento in capo all'appaltatore di tutte le posizioni attive e passive derivanti dal medesimo rapporto.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E PAGAMENTI

1. L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto, ammonta a Euro 87.405,00 (23 mesi di servizio) al netto dell'IVA del 10%, oltre ad Euro 1.145,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il prezzo a base di gara è di 77,00 €/t, Iva esclusa e ecotassa compresa di cui 76,00 €/t soggetti a ribasso di gara e 1,00 €/t non soggetti a ribasso di gara.
Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto nell'anno precedente.
3. Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.
4. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 12.
5. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'appaltatore in rate mensili posticipate entro sessanta giorni fine mese da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo del Consorzio, previo accertamento da parte del Consorzio, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità,

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

6. Il pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la regolarità dell'appaltatore e del subappaltatore.
- a) all'insussistenza di inadempimenti da parte dell'appaltatore dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e del D.M. 18/01/2008, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"

7. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
8. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
9. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno decurtate dalla fattura successiva alla contestazione.
10. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

3. La durata dell'appalto è di 23 mesi, presumibilmente dal **1.02.2018** al **31.12.2019**.
4. Il responsabile del procedimento può autorizzare, in casi di comprovata urgenza, ai sensi dell'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, letter b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con valutazione dell'offerta anomala secondo quanto previsto dall'art. 97 del citato decreto.
2. Nel caso in cui all'esito della formazione della graduatoria finale, vi sia parità tra due o più migliori offerte si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, al sorteggio.
3. Non sono ammesse offerte in aumento.

4. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l'appalto all'unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione dell'offerta.

Si precisa che, nell'offerta economica espressa dai concorrenti, verrà considerata sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato all'esterno della provincia di VERCELLI, il C.O.VE.VA.R. (in seguito anche "Consorzio") provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto di conferimento. Tuttavia in questo caso la TARIFFA UNITARIA DI AGGIUDICAZIONE VERRÀ RIDOTTA di un importo pari a 0,264 €/t IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di VERCELLI (esclusi Borgosesia, Vercelli e Villata) più prossimo all'ubicazione dell'impianto e l'impianto stesso.

Per il calcolo della distanza sarà utilizzato il sito www.viamichelin.it, impostando la ricerca sull'opzione "il più breve (distanza)".

(Es: impianto distante km 20; prezzo offerto 72 €/ton = 20 km x 0,264 €/t = 5,28€/t → la tariffa di aggiudicazione sarà ridotta di 5,28 €/t quindi sarà pari 66,72 €/t.)

La tariffa risultante al netto dello sconto non potrà comunque essere inferiore a 11,5 €/t ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa).

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Il servizio comprende le operazioni di trattamento e recupero delle terre di spazzamento (codice C.ER. 20 03 03) raccolte nel territorio del C.O.VE.VA.R.
3. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed al momento dell'accesso dovrà essere pesato. Se l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta è ubicato nella provincia di VERCELLI, Il trasporto è a carico del C.O.VE.VA.R. ed il rifiuto sarà generalmente conferito direttamente dai mezzi che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio del C.O.VE.VA.R., i quali recheranno a bordo copia del contratto di servizio. I conferimenti potranno essere effettuati anche da automezzi di maggior dimensioni previo trasbordo ed in tal caso il rifiuto andrà accompagnato dal formulario di identificazioni (F.I.R.) o dalle informazioni contenute all'interno del dispositivo USB così come previsto dalla normativa vigenti.
4. I pesi riscontrati a destino dovranno essere suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune produttore del rifiuto) in base alle indicazioni fornite dal conducente del mezzo e riportati sia sul registro di carico/scarico sia su apposito documento che sarà consegnato al conducente stesso. Entro il giorno 15

di ogni mese sarà inviato al C.O.VE.VA.R. un file EXCEL riportante i quantitativi, espressi in Kg o tonnellate, di rifiuti conferiti da ogni Comune .

5. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti di stoccaggio/trattamento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta;
6. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:
 - a) comunicare al C.O.VE.VA.R. l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - b) trasmettere a C.O.VE.VA.R. provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività, rientranti nel presente appalto, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del C.O.VE.VA.R..

7. L'Appaltatore si renderà disponibile, su richiesta specifica del C.O.VE.VA.R., ad eseguire e/o a far eseguire da terzi, analisi merceologiche del rifiuto conferito. Il C.O.VE.VA.R., corrisponderà all'Appaltatore il costo delle analisi, che saranno di esclusiva proprietà del C.O.VE.VA.R. stesso.

ART. 6 GARANZIE DI ESECUZIONE

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - e 103 - Garanzie definitive - del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.
2. Garanzia fideiussoria denominata "**garanzia provvisoria**" allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, da effettuarsi nei modi di cui all'art. art 93 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art. nell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e, precisamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

4. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia denominata "garanzia definitiva" per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo all'art 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
5. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi, dell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità. In caso di ATI:
 - a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;
 - b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso del certificato di qualità.
6. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nelle modalità previste all'art. 93 del D.lgs. n.50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale
7. La mancata costituzione della garanzia denominata "garanzia definitiva" determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. La garanzia denominata "garanzia definitiva" sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì il rimborso le somme indebitamente pagate all'impresa appaltatrice dalla stazione appaltante. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 2 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
9. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.
10. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.

11. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.
12. La garanzia di cui sopra verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito: l'ammontare residuo della cauzione dovrà permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
13. In caso di RTI le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito, con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
3. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione.
4. Il Consorzio effettuerà le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore in sede di gara.
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010.
6. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto

ART. 8 FIRMA DEL CONTRATTO

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dal Consorzio e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza

dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria per la stipula del contratto sono a carico dell'impresa Aggiudicataria.

ART. 9 SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all'art.45 del D.lgs.n.50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del cennato decreto e dei requisiti generali speciali di cui al del presente capitolato.
2. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del D.lgs.n.50/2016.
3. Sono ammessi alla gara le A.T.I. (Associazioni Temporanee di Imprese) di tipo orizzontale e verticale.
4. Ciascuna impresa facente parte dell'A.T.I. deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.
5. Ai consorzi si applica la disciplina dall'art. 47 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Alla luce del "Vademecum per le stazioni appaltanti," volto all' "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici ", predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, si informano i concorrenti che, stante la ratio riconosciuta all'istituto dell'A.T.I., da individuarsi nell'ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.
6. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. art 89 (Avvalimento) D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 10 CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sottoriportati requisiti:

1. Iscrizione in Albi e/o registri professionali:

- 1.1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E. (Unione Europea), per le attività oggetto dell'appalto.
- 1.2. per le imprese che gestiscono impianti in quanto proprietari: Autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto in corso di validità a ricevere il rifiuto oggetto della gara;
- 1.3. per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione: Autorizzazione dell'impianto alle attività di trattamento ai fini del recupero del rifiuto codice CER 200303 con procedura ordinaria ai sensi degli artt. 208-210 del D.lgs.n.152/06 o con procedura semplificata ai sensi degli artt.214 e 216 D.lgs.n.152/06 , D.M. 05.02.1998 e D.M.161/2002, recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto.

Nel caso di A.T.I.:

il requisito di cui al punto 1.1 deve essere posseduto da tutte le imprese;

i requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3 possono essere posseduti da ciascuna impresa separatamente.

2. Requisiti economici e finanziari (Ai sensi dell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.lgs 50/2016)

- 2.1. Conseguimento nel triennio 2014 - 2016 di un fatturato globale medio annuo pari o superiore a Euro: 50.000,00 €/anno (Euro settantamila/00), IVA esclusa.

Nel caso di A.T.I. il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni. Ai sensi dell'All. XVII del D.lgs 50/2016, laddove l'impresa sia di costituzione recente e non in grado di dimostrare una capacità finanziaria del triennio precedente l'appalto, potrà dimostrare i requisiti economici presentando atti che attestino il capitale investito per l'allestimento dell'impianto di trattamento, e le garanzie bancarie relative allo stesso investimento.)

- 2.2. Idonee referenze bancarie, in numero minimo di due, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. (nel caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese).

3. Requisiti tecnici (Ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016)

Esecuzione nell'ultimo triennio (2014 - 2016) di servizi analoghi a quello oggetto di appalto per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore, a:

➤ 600 t per ogni anno del triennio o, se non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte degli stessi svolta con buon esito nel triennio e attestata dalla Stazione Appaltante. *Nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal raggruppamento*; in caso di aggiudicazione o di controllo devono essere prodotte le certificazioni in originale o copie conformi rilasciate e/o vistate dai committenti.

4. Requisiti generali di ammissione (in caso di avvalimento tali requisiti devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria)

- 4.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. n. 50/2016;
- 4.2. Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- 4.3. Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 "*Primi interventi per il rilancio dell'economia*", come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266 "*Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*";
- 4.4. Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile con altri concorrenti alla stessa gara.
- 4.5. Insussistenza delle condizioni di cui D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- 4.6. Insussistenza dell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136*" e ss.mm.ii, oppure l'estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti del convivente;
- 4.7. Insussistenza di sentenze ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ss.mm.ii..

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell'art.2602 del codice civile, i requisiti di cui al punto 4.1 e 4.5) devono essere posseduti da tutte le imprese;

Nel caso di consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016 i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio. Salvo che non

sia diversamente stabilito, per i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria il possesso può anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire complessivamente il 100% del servizio oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all'uopo stabiliti.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.48 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81(Documentazione di gara) del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dell'A.N.AC. "Autorità Nazionale Anticorruzione" (nel prosieguo, Autorità) - con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti e modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 81. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

ART. 11 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- 1) APPALTATORE, DITTA: l'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto;
- 2) CONSORZIO: L'ente committente la gara d'appalto (Consorzio)

ART. 12 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, i seguenti documenti:

- a) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Il Disciplinare di Gara

ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:
 - Responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00
 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00
 - Per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'Appaltatore.
4. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto.

La polizza deve prevedere la copertura:

 - a) dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
 - b) dei danni a persone dell'impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;
 - c) dei danni biologici;La polizza dovrà inoltre prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso alle aree in cui è svolta la fornitura e che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche sopra richieste.
6. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì essere

efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.

7. La polizza deve recare l'impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l'esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell'obbligazione assunta dal medesimo.

ART. 14 SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.
2. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligata a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.
3. Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.
4. Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'impresa fornitrice, la quale ne è la sola responsabile.
5. Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, il Consorzio si vedrà costretto ad applicare le penali previste dall'art. 27 del presente Capitolato.
6. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.

7. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani”*.
8. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
9. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
10. Nell'esecuzione del servizio le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.
11. L'Impresa sarà responsabile nei confronti del Consorzio del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
12. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
13. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione al Consorzio, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.
14. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
15. L'Impresa Appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto:
 - a) dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;

b) dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

c) provvedere a formare il personale in servizio;

16. L'Impresa Appaltatrice deve mantenere estraneo il Consorzio da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

ART. 15 VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipulazione del contratto. In caso di perdita dei predetti requisiti, il Consorzio si riserva di risolvere di diritto il contratto ex art.1456 c.c.

ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.lgs n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al C.O.VE.VA.R. stesso quale soggetto debitore.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al C.O.VE.VA.R. qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
5. Il C.O.VE.VA.R., nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei 12 crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI.
7. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.

8. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ART. 17 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta presentata in sede di gara, resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo.

ART. 18 SEDI E RECAPITI DEL RESPONSABILE TECNICO

L'Impresa Appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio e, per tutta la durata dell'appalto, dovrà:

- a) mantenere edotto il C.O.VE.VA.R. circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*";
- b) Nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto;
- c) garantire la reperibilità almeno telefonica di un proprio responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali.

ART. 19 TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio.
2. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'at. 1406 e seguenti del Codice Civile e, dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
3. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dal Consorzio, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.
4. Le modalità di subappalto saranno quelle stabilite dall'art. 105 (Subappalto) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
5. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo contrattuale.
6. Qualora l'impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto, deve, obbligatoriamente, aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio, e/o prestazioni che intende subappaltare, nonché trasmettere, al Consorzio, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.
7. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
8. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
9. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e i requisiti di ordine speciali.

Il Consorzio provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art.105,

ART. 20 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti saranno conferiti agli impianti di recupero indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

ART. 21 OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*" e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 22 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il C.O.VE.VA.R. si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.
2. Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell'Impresa Appaltatrice di:

- a. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione del presente appalto, copia delle polizze di assicurazione stipulate di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.).
- b. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, copia del documento di valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008.

ART. 23 INFRAZIONI E PENALITÀ

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna.
2. Per impedimento dell'azione di controllo da parte del Consorzio, si applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
3. Per inadempienze alle cautele igieniche, ambientali e di decoro nell'esecuzione delle prestazioni, si applicherà una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e, in caso di reiterazione dell'inadempimento, sino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
4. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il consorzio, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
9. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio sarà trattenuto dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
10. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'appaltatore.
11. E' fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

12. Le penalità a carico dell'appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse.
13. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.
14. Le penali, in caso di ATI, saranno applicate all' Impresa mandataria.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (autorizzazione, iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc., non essere piattaforma RILEGNO, perdere la caratteristica di Piattaforma RILEGNO);
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
 - l) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari e/o superiore al 5% del rifiuto conferito e/o conferibile nel singolo mese;
 - m) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la

risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 25 DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del C.O.VE.VA.R. di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 (Recesso) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al C.O.VE.VA.R. da detto recesso.

ART. 26 CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO

1. La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, logistiche, nonché, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata.
2. In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

ART. 27 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, ORDINANZE E REGOLAMENTI

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.

2. L'Impresa Appaltatrice si intenderà, anche, obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004
- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- R.D. n. 827/1924
- L.R. Piemonte n. 24/2002. e s.m.i.
- Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii.
- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.p.r. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore
- D.p.r. 158/2001
- DGR. 18 dicembre 2012 n. 47-5101
- Legge 3 agosto 2007, n. 123
- al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4
- Decreto Ministeriale 13/02/2014
- Legge n. 89 del 23/06/2014
- Legge n. 221 del 28/12/2015
- Ogni altra norma statale o regionale che disciplini la materia

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a rispettare le norme di cui sopra e quelle ivi richiamate (tutte nelle versioni vigenti), sono tenuti, in particolare, alla esatta osservanza delle norme stabilite da: a) normative vigenti in materia di contratti pubblici; b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza, salute sul luogo di lavoro; c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) ; e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa; f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

ART. 28 CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Vercelli.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.

